

COMUNE DI MILANO - AREA MUNICIPIO 6

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO – AREA MUNICIPIO 6 E L' ASSOCIAZIONE PARCO SEGANTINI ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PARCO SEGANTINI" RELATIVO ALL'AREA VERDE DI PROPRIETA' COMUNALE SITA TRA VIA SEGANTINI, PIAZZA BELFANTI, VIALE LIGURIA E LA ROGGIA BONIFORTI.

PERIODO: MARZO 2024 – MARZO 2027.

TRA

Il Comune di Milano – Area Municipio 6 con sede legale in Milano – v.le Legioni Romane n.54 – (C.F. 01199250158), (per brevità di seguito denominato "Concedente") rappresentato dalla dott.ssa Gabriella Della Valle che interviene alla stipula del presente Atto nella sua qualità di Direttore Operativo Ambito 2 -Municipio 6, con sede in Viale Legioni Romane, 54 ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 71 del vigente Statuto del Comune stesso, ed agisce in ossequio alla Determinazione del Sindaco di Milano del 14/03/2024 in Atti P.G. 149349/24;

E

L' Associazione Parco Segantini ONLUS, con sede legale in Milano, via Valenza n. 5 (C.F. 97654880158), (per brevità di seguito denominato "Concessionario") rappresentata dal Sig. Roberto Degani, nato a Milano il 8/7/1947, che interviene nella stipula del presente atto nella qualità di Presidente, il quale dichiara espressamente rispondenti a verità i dati riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni inerenti alla rappresentanza ed ai poteri contrattuali necessari alla stipula del presente Atto.

PREMESSO CHE

- a) con la Delibera della Giunta Comunale del 25 maggio 2012 n. 1143 ad oggetto "linee d'indirizzo per il convenzionamento con associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di giardini condivisi su aree di proprietà comunale" sono state individuate le modalità con cui possono essere avviati progetti sperimentali per "la gestione del verde e per la valorizzazione degli spazi in città, attraverso la collaborazione tra istituzioni ed associazioni di cittadini, che vogliono prendersi cura collettivamente del bene pubblico", dando atto che le aree interessate all'attuazione di tali progetti sono "aree comunali abbandonate e degradate, che presentano le caratteristiche per essere meglio fruibili e valorizzabili attraverso la modalità dei giardini condivisi";





- b) il Comune di Milano è proprietario all'interno del parco Segantini (ex Istituto Sieroterapico milanese): di tre aree verdi, avente ciascuna una superficie di 1156 mq., per un totale complessivo di circa 3.468 mq., individuate al catasto terreni foglio 520 (parte) e, parimenti, di un'altra area verde di circa 4.500 mq individuata al Catasto terreni al Foglio 520- mappale 430 (parte);
- c) La Giunta di Municipio 6 con deliberazione n.º159 del 30 novembre 2023, ha approvato le linee di indirizzo per una selezione pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto *no profit* interessato alla realizzazione di un giardino condiviso, mediante assegnazione provvisoria, di un'area verde presso il parco Segantini (ex Istituto Sieroterapico Milanese) sita tra: via Segantini, piazza Belfanti, viale Liguria e la roggia Boniforti;
- d) con determinazione dirigenziale n. 12719 del 31/12/2023 è stato approvato l'Avviso Pubblico per l'individuazione di un soggetto *no profit* interessato alla gestione di un giardino condiviso mediante assegnazione provvisoria dell'area verde sita presso l'area parco Segantini (ex Istituto Sieroterapico milanese) sita tra via Segantini, piazza Belfanti, viale Liguria e la roggia Boniforti.
- e) Con determinazione dirigenziale n.º 2121 del 18/03/2024 si è preso atto degli esiti del verbale del Gruppo di lavoro per la valutazione dei progetti pervenuti, relativi all'Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto *no profit* interessato alla gestione di un giardino condiviso, mediante assegnazione provvisoria, dell'area comunale a verde sita presso il parco Segantini (ex ist. Sieroterapico milanese) tra via Segantini, piazza Belfanti, viale Liguria e la roggia Boniforti e, con il medesimo atto, è stata aggiudicata la gestione del giardino condiviso all'Associazione Parco Segantini ONLUS – Milano;
- f) con Determinazione Dirigenziale di Municipio 6 n. 3173 del 21/04/2024 si è approvato lo schema di convenzione relativo al suddetto giardino condiviso.

TUTTO CIO' PREMESSO

considerato, descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1) OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della convenzione è la gestione da parte dell'Associazione Parco Segantini ONLUS" del progetto di un giardino condiviso denominato "Parco Segantini", fatte salve le opportune autorizzazioni, su un'area verde di proprietà comunale posta all'interno del parco Segantini (ex



Istituto Sieroterapico milanese) con un perimetro tra la via Segantini, piazza Belfanti, viale Liguria e la roggia Boniforti.

L'area verde interessata misura circa 8.000 mq. ed è così suddivisa:

- a) tre aree ortive, ciascuna avente superficie di 1156 mq. per un totale complessivo di circa 3.468, individuate al catasto terreni foglio 520 (parte) delimitate dagli edifici residenziali;
 - b) un'area naturalistica di circa 4.500 mq., individuata al catasto terreni al Foglio 520 mappale 430 (parte), con superficie piantumata a bosco urbano.
2. Il Concessionario gestirà in autonomia gli spazi, in parte destinati a giardino e in parte a orti, nel rispetto delle regole più sottoindicate e degli indirizzi progettuali forniti dal Settore Verde e Agricoltura.

L'Associazione Parco Segantini ONLUS si impegna, come risulta dal progetto presentato in sede di gara, a reperire risorse pubbliche e/o private, al fine di raggiungere gli obiettivi della presente convenzione e a organizzare le seguenti attività all'interno del giardino:

- Pratiche di giardinaggio (ornamentale o orticolo), sostenibilità, tecniche di manutenzione del verde, piantumazione di alberi e arbusti per salvaguardare gli elementi di naturalità e le specie animali presenti lungo la roggia Boniforti;
 - Attività ludico-ricreative che favoriscano gli scambi intergenerazionali;
 - Attività di educazione relative alla coltivazione e alla conoscenza delle piante e del cibo, anche in collaborazione con gli insegnanti delle scuole e dei genitori degli alunni;
 - Attività ricreative, culturali e artistiche anche in collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio;
3. L'Associazione Parco Segantini ONLUS con la presente convenzione non acquisisce alcun diritto edificatorio generato dalle aree avute in concessione.
4. L'Associazione Parco Segantini ONLUS dichiara di aver visionato l'area sopra indicata e di averla trovata idonea alla realizzazione delle attività previste nel Progetto presentato.

ART. 2) DURATA DELLA CONVENZIONE E PRESA IN CARICO DELL'AREA

1. La presente convenzione ha una durata di tre anni con decorrenza dal 18 marzo 2024 e fino al 17 marzo 2027. La convenzione è eventualmente prorogabile per ulteriori tre anni, previa proposta scritta da parte del Concessionario, da inviare al Municipio 6 almeno 60





giorni prima della scadenza. Tale proposta dovrà essere valutata e approvata con apposita deliberazione da parte della Giunta del Municipio 6.

2. E' escluso ogni tacito rinnovo della presente convenzione.

ART. 3) REGOLE DI GESTIONE DEL GIARDINO CONDIVISO

L'associazione si impegna a rispettare le seguenti regole di gestione del giardino condiviso:

- a) Le coltivazioni orticole potranno essere effettuate in piena terra, in quanto terra di coltura messa a disposizione dal Comune di Milano.
- b) La coltivazione dovrà obbligatoriamente essere coerente al profilo ecologico (ad esempio con pratiche biologiche, biodinamiche, di permacoltura, ecc.) evitando l'uso di pesticidi delle classi dannose, diserbanti, sementi OGM.
- c) Dovrà essere previsto il riuso della sostanza organica tramite pratiche di compostaggio e una gestione oculata dell'acqua, tramite anche l'impiego di specie rustiche e di tecniche colturali mirate al risparmio idrico.
- d) Non potranno essere create recinzioni tra le aiuole e all'interno del giardino condiviso; eventuali suddivisioni delle aiuole possono essere realizzate con piccole siepi, ondulazioni del terreno, piante, cordoli di legno e di materiali organici e/o materiali leggeri (es. paletti in legno e fili metallici); l'eccezione è costituita dall'area di circa 700 mq dell'oasi naturalistica dedicata ad apicoltura, che deve essere recintata ai sensi della normativa vigente per motivi di sicurezza.
- e) Nel giardino dovranno essere realizzate aree a coltivazione collettiva per favorire la socializzazione e la coesione sociale, per questo non possono esserci delle particelle a uso privato.
- f) Tutti gli scavi dovranno mantenersi ad una distanza minima di mt. 3,00 del tronco delle alberature esistenti ed a mt. 5,00 dal tronco delle alberature genere *Platanus* spp. Con circonferenza superiore a 1,20 mt. Come previsto dal vigente Regolamento d'uso e Tutela del Verde Pubblico e Privato, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta dell'11/12/2017 con deliberazione n°37 di Reg. esecutiva dal 31/12/2017.
- g) Le aree a prato non possono essere occupate da mezzi o strutture.
- h) Potranno, in base alla valutazione del Comune, essere costruiti manufatti, solo se temporanei, con il vincolo alla facile rimozione della struttura e all'integrazione nell'ambiente e al decoro





urbano. Nel caso fossero necessari, i progetti dovranno essere a firma del professionista abilitato all'esercizio della professione e dovranno essere realizzati i previsti collaudi tecnici.

- i) E' vietato il transito e il parcheggio/sosta di veicoli all'interno del giardino. Sarà consentito l'accesso e la sosta temporanea dei veicoli solo per il trasporto e il carico/scarico di materiali necessari alle attività di gestione del verde e per l'organizzazione di eventi organizzati dal concessionario. L'accesso dei veicoli sarà subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione rilasciata dagli uffici dell' Area Verde del Comune. Sarà cura del concessionario provvedere all'inoltro della richiesta di autorizzazione agli uffici preposti.
- j) Non potranno essere svolte attività di natura commerciale o pubblicitaria all'interno del giardino condiviso, se non previo assenso preventivo obbligatorio da parte del Municipio 6, e si potranno svolgere, senza la richiesta di ulteriori autorizzazioni o permessi da parte del Municipio 6, attività gratuite di distribuzione di alimenti e bevande nel corso delle previste manifestazioni pubbliche organizzate dall'assegnatario. Sarà comunque a totale carico dell'assegnatario, l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni, necessarie per la realizzazione delle suddette attività. Nelle aree interessate sarà vietata attività di vendita.
- k) La rimozione della risulta a verde derivante dalla manutenzione delle aree oggetto di affidamento sarà a carico dell'Associazione che dovrà provvedere ad accumulare il materiale vegetale da smaltire all'interno di appositi cassonetti collocati in loco dall'AMSA, evitando accatastamenti sia sulle superfici oggetto di concessione che sulle superfici limitrofe in manutenzione al Comune di Milano. Questo al fine di garantire lo stato di decoro del parco e scongiurare eventuali sinistri.
- l) Lo smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti da sfalci, potature e abbattimenti sarà di competenza della Civica Amministrazione, che vi provvederà d'intesa con il concessionario mediante l'AMSA.
- m) L' Associazione Parco Segantini ONLUS dichiara di aver ricevuto dal Municipio 6 il documento elaborato dal Settore Verde e Agricoltura " *Prescrizioni progettuali di gestione propedeutiche alla redazione di progetti e alla successiva manutenzione, delle aree verdi pubbliche realizzate a cura di operatori privati*", di aver preso visione di quanto in esso contenuto e di assicurarne il rispetto per tutta la durata della presente convenzione.
- n) L' "Associazione Parco Segantini ONLUS" accetta di confrontarsi per l'intera durata della convenzione con le Aree del Comune di Milano competenti in materia ed in particolare con l'Area Verde.





ART. 4) OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

- 1) E' fatto obbligo all'Associazione di:
 - a) mantenere il progetto così come avviato nei tre anni trascorsi dalla firma della prima Convenzione.
 - b) garantire a proprio carico per l'intera durata della convenzione le adeguate coperture assicurative contro infortuni, rischi per le persone impegnate nell'intervento e responsabilità civile verso terzi;
 - c) mantenere gli orti e l'area recintata di circa 700 mq nell'oasi naturalistica in buono stato, privi di rifiuti, detriti e materiali di risulta (escluso il compostaggio) e garantire la stretta conformità con la destinazione d'uso dell'area oggetto della convenzione, mantenendo la funzione di orto-giardino con attenzione al giardinaggio di prossimità;
 - d) non apportare alcuna modifica strutturale all'area (potature o abbattimento alberi, ad esempio) se non previi accordi con il Comune. L'Associazione si atterrà alle indicazioni espresse dall'Area Verde in merito alla tutela delle preesistenze vegetazionali e naturalistiche di rilevanza ambientale -e/o paesaggistiche, che dovranno essere conservate e valorizzate;
 - e) facilitare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nel giardino edibile, al fine di creare una comunità di quartiere quanto più aperta possibile alle diverse età e provenienze geografiche, dandone ampia comunicazione pubblica;
 - f) presentare al Comune al termine di ogni anno una relazione sulle attività svolte;
 - g) posizionare all'esterno dell'area, in luogo visibile, una targa con scritto in modo indelebile
 - il nome del giardino condiviso;
 - il nome delle Associazioni che hanno sottoscritto la convenzione e che curano l'area;
 - le informazioni inerenti alle possibili modalità di partecipazione e fruizione da parte dei cittadini.
- 2) In caso di giardino provvisto di recinzione, l'associazione consentirà l'accesso al pubblico garantendo aperture periodiche.





- 3) L' "Associazione Parco Segantini ONLUS" ha indicato al Municipio 6, come responsabile e/o del referente del progetto il sig. Roberto Degani (legale rappresentante) e in sua assenza il sig. Roberto De Simoni (Vice Presidente) o il sig. Giancarlo Gaviraghi (Segretario dell'Associazione); ogni variazione delle attività previste nel progetto dovrà essere compatibile con i contenuti iniziali proposti.
- 4) L' Associazione Parco Segantini ONLUS è tenuta a garantire al Comune di Milano in qualsiasi momento il diritto di svolgere direttamente e/o indirettamente, sopralluoghi e ispezioni dell'area, al fine di verificare il corretto proseguimento delle attività previste dal progetto.
- 5) L' "Associazione Parco Segantini ONLUS" è tenuta a consentire l'effettuazione di manutenzione di impianti o servizi a cura dell'Amministrazione Comunale, di Aziende Comunali o di altri Enti interessati a lavori a carattere di interesse pubblico. Gli stessi Enti provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
- 6) L' Associazione Parco Segantini ONLUS dovrà farsi carico di tutte le spese necessarie alla realizzazione delle opere previste a progetto, che riterrà opportuno realizzare, di cui dovrà verificare con gli uffici competenti la necessità o meno di richiedere specifico titolo autorizzativo e dei costi di gestione delle utenze. Verranno altresì concordate le modalità di conferimento dei rifiuti.
- 7) L' Associazione Parco Segantini ONLUS risponde per eventuali danni a cose o persone derivanti e riconducibili ad attività svolte di propria iniziativa e con disattesa dei contenuti della presente convenzione. In tali casi il Comune di Milano sarà indenne da ogni richiesta di risarcimento.
- 8) L' "Associazione Parco Segantini ONLUS" rilascerà l'area libera da cose e manufatti al termine della convenzione o in caso di revoca della stessa. Gli eventuali interventi migliorativi delle condizioni dell'area non dovranno comportare per il Comune di Milano obbligo di rimborso a qualsiasi titolo, anche in caso di recesso della convenzione.
- 9) L' Associazione Parco Segantini ONLUS sarà tenuta a realizzare almeno una volta all'anno (durante il periodo primaverile-estivo) un evento aperto alla cittadinanza di tipo aggregativo (festa di quartiere o altro) da tenersi nel giardino condiviso.

ART. 5) IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE





- 1) Il Municipio 6 si impegna a facilitare l'utilizzazione, da parte dell'Associazione di spazi per attività di formazione e riunioni periodiche funzionali all'attuazione del progetto.
- 2) I competenti Settori del Comune valuteranno in relazione al progetto e allo stato dell'area, la necessità d'intervenire sulle alberature già presenti (potatura o abbattimento), ad esclusione delle alberature interne alle aree recintate la cui manutenzione sia ordinaria che straordinaria resteranno a carico dell'Associazione al fine di garantire una fruizione in sicurezza.
- 3) L'Amministrazione provvederà ad affidare la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti delle aree oggetto di affidamento, all'Appalto di pulizia del verde affidato ad AMSA.
- 4) Restano a carico dell'Amministrazione Comunale la gestione degli allacciamenti idrici, elettrici e fognari.
- 5) Nel caso venisse a mancare il flusso idrico alimentante la Roggia Boniforti, l'Amministrazione Comunale si impegna a verificare le possibili soluzioni per garantirne l'alimentazione.

ART. 6) RISOLUZIONE – RECESSO

- 1) Oltre che per scadenza naturale, la presente convenzione può cessare per risoluzione o il recesso di una delle Parti.
- 2) Il Comune di Milano ha la facoltà di recedere, con preavviso di almeno tre mesi, nel momento in cui si renda necessaria la disponibilità dell'area per opere di interesse pubblico o immediatamente qualora non venissero rispettati gli impegni in convenzione e, in questo caso, a seguito di un invito ad ottemperarvi.
- 3) L' "Associazione Parco Segantini ONLUS" potrà esercitare la facoltà di recesso dalla convenzione esclusivamente per giustificati motivi, tali cioè da non consentire la realizzazione dei contenuti progettuali a base della proposta presentata.

ART. 7) RICONSEGNA DELL'AREA

- 1) Alla naturale scadenza della presente convenzione o alla sua cessazione a qualsiasi titolo, l'area dovrà essere riconsegnata con espressa esclusione, a qualsiasi titolo, di qualsiasi forma di indennizzo.





ART. 8) CONTROVERSIE

L'eventuali controversie inerenti a dipendenti dall'esecuzione della presente

Saranno risolte in via amichevole o in caso di mancato accordo la competenza è quella del Tribunale di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. il Comune di Milano
il Direttore di Area Municipio 6
dott.ssa Gabriella Della Valle
f.to digitalmente

p. l'Associazione Parco Segantini ONLUS
Il Legale rappresentante
Ing. Roberto Degani



GABRIELLA DELLA
VALLE
COMUNE DI MILANO
DIRIGENTE
26.04.2024 11:44:10
GMT+01:00

